



# COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

PROVINCIA DI TREVISO

IV<sup>a</sup> UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

## ORDINANZA N° 23

**Oggetto: Taglio delle siepi e barriere verdi, messa in sicurezza degli elementi pericolosi, pulizia e manutenzione dei fossi e cigli adiacenti le strade pubbliche.**

**IL RESPONSABILE DELLA 4<sup>A</sup> U.O.  
LL.PP. /PATRIMONIO**

**RICORDATO** che i proprietari e i conduttori di fondi confinanti con la pubblica via hanno l'obbligo di mantenere le siepi, le barriere verdi e le alberature in modo da non restringere, danneggiare o intralciare la viabilità e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre la proprietà sul sedime stradale o su area pubblica o che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità, onde evitare pericolo e danno a cose e persone a garanzia della pubblica incolumità;

**CONSIDERATA** la necessità che venga altresì attuata da parte dei frontisti interessati, siano essi proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, una razionale pulizia e manutenzione dei fossi e dei cigli adiacenti alle strade soggette a pubblico transito affinché il regolare deflusso delle acque non venga intralciato da detriti od arbusti, onde salvaguardare il patrimonio naturale ed ambientale della collettività;

**CONSTATATO** inoltre che spesso, a seguito fenomeni atmosferici di particolare intensità, la viabilità carraia e pedonale viene compromessa per la caduta di alberi, ramaglie ed altri oggetti provenienti dalle limitrofe proprietà private con grave pregiudizio per la sicurezza pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. ed i.;

**VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m. ed i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 6 del 09.06.2008 di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

### **ORDINA**

**A TUTTI** i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di fondi rustici e di compendi immobiliari sia rurali che urbani adiacenti le strade, le piazze, i viali, i marciapiedi, le aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di eseguire:

- a) il taglio delle siepi, delle barriere verdi, la potatura delle alberature e delle ramaglie che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, i marciapiedi, i viali e le aree pubbliche o aperte al pubblico;
- b) la messa in sicurezza di tutti quegli elementi naturali e non (alberature, piante, sporti, tegole, camini, ecc.) che a seguito di condizioni meteoriche avverse per effetto della spinta del vento potrebbero cadere in area pubblica con grave pregiudizio per l'incolumità delle persone;
- c) la pulizia e la manutenzione dei fossi e dei cigli di proprietà privata adiacenti le pubbliche vie, attraverso l'asporto del fango, dei materiali di rifiuto residui nei fossi, di ramaglie, arbusti o detriti in modo tale da favorire il libero deflusso delle acque meteoriche nel loro alveo;

### DISPONE altresì

- che coloro i quali non ottemperino alle disposizioni citate siano assoggettati all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00.= a € 594,00.=. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle opere di taglio, potatura, pulizia o manutenzione con successivo addebito delle spese agli inadempienti;
- che gli addetti al servizio di Polizia Municipale siano incaricati all'esecuzione ed al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
- che il presente atto venga:
  - reso pubblico mediante affissione all'Albo Comunale;
  - affisso nei luoghi di maggior afflusso della cittadinanza;
  - trasmesso, per gli adempimenti conseguenti al Responsabile della Polizia Municipale e al Comando Carabinieri di Cordignano.

Si fa avviso che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Comunale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e successive modificazioni.

Cappella Maggiore, Li 16.09.2008.

IL RESPONSABILE 4ª UNITÀ ORGANIZZATIVA

Soldara geom. Lupo

